

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
delle Province di  
NOVARA  
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

---

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481  
e-mail [architettinovara@archiworld.it](mailto:architettinovara@archiworld.it) PEC [oappc.novara-vco@archiworldpec.it](mailto:oappc.novara-vco@archiworldpec.it)

Prot. n° 2017/943  
Novara, 11 settembre 2017  
Via Pec

A tutti gli Iscritti

Loro sedi

Oggetto: Incompatibilità ex D.Lgs. 267/2000.

Preg.mi Colleghi,

a seguito dell'ultima tornata elettorale, che ha visto alcuni di Voi eletti e/o nominati quali membri della Giunta comunale, con la presente vogliamo porre nuovamente la Vostra attenzione sull'art. 78, co. 3°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che pone il dovere di astensione dall'esercizio «di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica» ai membri di giunta comunale che esercitino competenze «in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici», con effetto limitato al «territorio da essi amministrato».

Il membro di giunta comunale (in particolare, l'assessore) non è posto di fronte all'alternativa se optare per la carica ricoperta (rinunciando all'attività professionale) o per l'attività professionale (decadendo dalla carica pubblica), perché prima ancora è a lui vietato assumere ed esercitare l'attività professionale che non può comunque accettare.

Tale divieto è stato ribadito anche in una sentenza di Cassazione, la n. 14764/16 del 22/06/2016, che ha ben evidenziato che il divieto è da intendersi applicato anche al Sindaco.

A parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale) che è possibile configurare in capo all'amministratore locale, la violazione del divieto in esame comporta responsabilità disciplinare che è fatta valere nell'ambito dell'ordinamento, regolamentata nelle norme deontologiche (ex 2° co. art. 36 bis).

Il Consiglio di disciplina di questo Ordine pertanto non potrà che sanzionare i propri iscritti che violino il divieto, nell'ambito di procedimenti disciplinari ove siano

fatte valere le norme di carattere deontologico volte a garantire l'esercizio della professione.

Il dovere di astensione in esame comporta che l'interessato non accetti e non svolga attività professionali durante il mandato, ma anche che egli dismetta – seppur per gradi e con le opportune cautele, a garanzia dei propri clienti – le attività incompatibili in corso al momento dell'assunzione della carica nell'ente locale, proprio perché durante lo svolgimento di tali attività (siano esse di breve o lungo periodo) l'interessato potrebbe volgere indebitamente a proprio vantaggio (“professionale”) l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
arch. Lucia Ferraris

Per il Consiglio



IL PRESIDENTE  
arch. Nicoletta Ferrario